

**Trascrizione dello statuto relativo alla ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI EX-STUDENTI DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI STATALI D'ARTE ITALIANI come da deposito negli atti di notaio Dr. Antonino Tumbiolo -Pietrasanta Lucca-
Repertorio Numero : 35.093 Fasc. N° 7.982 Registrato a Pietrasanta il 06/11/2012**

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE (durata due anni per la fase iniziale, tre come da statuto) di cui sopra, come da atto costitutivo del 27 ottobre 2012:

CONSIGLIO DIRETTIVO:

**Vittorio Martini PRESIDENTE
Carlo Carli VICE PRESIDENTE
Paolo Benvenuti CONSIGLIERE
Giuliano Simoncelli “
Giuseppe Calcagnini “
Elena Puliti “
Maria Grazia Mancini “**

**INVITATI: Massimo Bacchi
Angelo Michele Maffucci**

SEGRETARIA : Maddalena Ceccolini

**PRESIDENTI ONORARI: Sergio Baroncioni
Gian Piero Brilli**

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione culturale "Associazione Nazionale degli Ex Studenti delle Scuole e degli Istituti Statali d'Arte Italiani" di seguito denominata, per abbreviazione, semplicemente Associazione, con sede presso il Liceo Artistico Statale di Porta Romana (Ex Istituto Statale d'Arte) Piazzale di Porta Romana .9 50125 FIRENZE. L'associazione, senza fini di lucro, indipendente, a confessionale e apartitica, persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale, di promozione sociale e culturale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e di terzi.

L'Associazione avrà la durata di 30 (trent'anni) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici.

Essa è eretta dai principi della mutualità, non ha finalità lucrative e persegue scopi culturali e sociali.

L'Associazione ha come scopo:

- a) il recupero, la promozione e valorizzazione del grande patrimonio storico, culturale, formativo, educativo, artistico e dell'artigianato artistico sviluppatosi da più di un secolo di attività delle scuole d'arte prima e degli istituti d'arte poi, quale espressione della ricchezza produttiva diversificata del territorio nazionale che concorre a determinare l'eccellenza e l'identità nazionale.
- b) Sviluppare adeguate iniziative culturali e di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica e l'istituzioni per porre l'attenzione e la valorizzazione dell'artigianato artistico tradizionale e nelle sue nuove forme e tecniche espressive quale grande risorsa culturale, sociale ed economica dell'Italia e delle sue regioni offrendo opportunità formative per le nuove generazioni.
- c) Promuovere, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private nonché con gli stessi licei artistici, subentrati agli istituti d'arte, un'azione volta ad impedire la dispersione di un grande patrimonio documentario, cartaceo, fotografico, audio – visivo, di macchinari e strumenti degli ex istituti d'arte, anche con l'istituzione di un centro nazionale di documentazione di tale patrimonio utilizzando i nuovi mezzi e tecniche come la digitalizzazione e la messa in rete.
- d) Garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altri associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito culturale ed artistico, tenendo conto della presenza di studenti, artisti ed operatori stranieri presenti sul territorio.

Art. 3 – Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che hanno frequentato o si sono diplomati presso le scuole e gli istituti statali d'arte italiani.

Sono ammessi oltre si a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali aderendo agli scopi istituzionali del sodalizio intendo collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto.

Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Sono aderenti all'Associazione i soci: ordinari, sostenitori ed onorari.

- sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione operano nel settore culturale, artistico, ed artigianale, che corrispondono la relativa quota associativa;
- sono soci sostenitori le persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui sopra, abbiano giovato all'Associazione con la propria attività o con donazioni.
- Sono soci onorari quelle persone fisiche che per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti, per motivi culturali, artistici, umanitari vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di soci onorari da parte del consiglio direttivo con decisione presa ad unanimità.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentate o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La decisione del Consiglio direttivo è inappellabile.

All'atto dell'ammissione il socio ordinario si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dell'Assemblea ordinaria.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato dallo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla condizione di socio colui che per tre anni consecutivi, senza giustificato motivo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa.

Soci receduti, esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

-) l'assemblea dei soci,
-) il consiglio direttivo,
-) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

-) il collegio dei revisori dei conti
-) il collegio dei probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

Art. 7 – L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

-) avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
-) avviso pubblicato sul sito internet/blog dell'associazione.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è un organo sovrano dell'Associazione.

Tutti gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria:

-) è straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione.

Appartiene alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

-) approvazione di eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
-) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

-) è ordinaria in tutti gli altri casi non previsti per l'assemblea straordinaria; l'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, in orario diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo,
- d) approvazione del programma annuale dell'associazione .

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Hanno diritto di partecipazione alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre o sette membri e dura in carica 3 anni.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente;

il Consiglio Direttivo:

- a) dà esecuzione ed adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, connessi agli atti approvati dall'assemblea ;
- b) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) ammette i nuovi soci;
- d) esclude i soci;
- e) delibera la decadenza del socio
- f) nomina, con l'approvazione del $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio Direttivo i Presidenti Onorari dell'Associazione

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti .

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto dall'assemblea generale)
- 2) il Vice Presidente (nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente),
- 3) il Segretario (eletto direttamente dall'assemblea generale, con funzione anche di tesoriere)

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e dà esecuzione alle delibere ed indirizzi assunti dal Consiglio direttivo.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art . 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 11 – il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia economico – finanziaria, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da uno a tre membri effettivi, fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 13 – I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione nell'Associazione nella misura fissata dal Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio direttivo qualora si rendano necessari per particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali o altri Enti in genere;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da proventi di gestione derivanti dallo svolgimento, in misura non prevalente, di attività aventi carattere commerciale.

L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti erogati, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e di terzi.

Art. 14 – Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consecutivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- a) bilancio preventivo entro la chiusura dell'esercizio sociale;
- b) il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 15 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione culturale, educativa, formativa.

Firenze, 27 ottobre 2012

Il Presidente
Vittorio Martini